

potranno esercitare i diritti patrimoniali ed amministrativi derivanti dalla proprietà delle Azioni; tuttavia, gli azionisti che abbiano aderito all'Offerta non potranno trasferire le loro Azioni, in tutto o in parte, e comunque effettuare atti di disposizione delle Azioni, all'infuori dell'adesione ad eventuali offerte concorrenti o rilanci ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento Emittenti.

F.3 Comunicazioni in merito all'andamento ed ai risultati dell'Offerta

Durante il Periodo di Adesione e durante l'eventuale Riapertura dei Termini, l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni comunicherà su base giornaliera a Borsa Italiana, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti, i dati relativi alle Adesioni pervenute giornalmente e alle Azioni complessivamente portate in adesione all'Offerta, nonché la percentuale che tali quantitativi rappresentano rispetto alle Azioni oggetto dell'Offerta.

Borsa Italiana provvederà, entro il giorno successivo a tale comunicazione, alla pubblicazione dei dati stessi mediante apposito avviso.

Inoltre, qualora entro la Data di Pagamento, ovvero entro la Data di Pagamento ad esito della Riapertura dei Termini, l'Offerente acquisti, direttamente e/o indirettamente, ulteriori Azioni al di fuori dell'Offerta, l'Offerente ne darà comunicazione a Consob ed al mercato ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c) del Regolamento Emittenti.

I risultati dell'Offerta saranno resi noti dall'Offerente, ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti prima della Data di Pagamento.

Inoltre, in occasione della pubblicazione dei risultati dell'Offerta, e/o dei risultati dell'Offerta all'esito della Riapertura dei Termini, l'Offerente renderà noto il verificarsi delle condizioni previste dalla legge per il ripristino del flottante ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, ovvero dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1 del TUF. Come indicato al Paragrafo A.9 del Documento di Offerta, l'Offerente non si avvarrà del Diritto di Acquisto ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 1 del TUF.

F.4 Mercati sui quali è promossa l'Offerta

L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia, in quanto le Azioni ordinarie dell'Emittente sono quotate esclusivamente sul MIV, ed è rivolta, a parità di condizioni, a tutti gli azionisti titolari di Azioni.

L'Offerta non è stata e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità (collettivamente gli "Altri Paesi"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono ed internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia del Documento di Offerta, o di porzioni dello stesso, così come copia di qualsiasi successivo documento che l'Offerente emetterà in relazione all'Offerta, non sono e non dovranno essere inviati, né in qualsiasi modo trasmessi, o comunque distribuiti, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi. Chiunque riceva i suddetti

documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli (né a mezzo di posta né attraverso alcun altro mezzo o strumento di comunicazione o commercio) negli Altri Paesi.

Non saranno accettate eventuali Adesioni all'Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Il Documento di Offerta non costituisce e non potrà essere interpretato quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti residenti negli Altri Paesi. Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia può essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei soggetti che intendono aderire all'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.

F.5 Data e modalità di pagamento del corrispettivo

Il Corrispettivo sarà pagato agli Aderenti, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle Azioni, il quinto giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione e, pertanto, fatte salve le eventuali proroghe o le modifiche dell'Offerta che dovessero intervenire in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento, il 7 agosto 2015.

In caso di Riapertura dei Termini, il pagamento del Corrispettivo relativamente alle Azioni che hanno formato oggetto di adesione durante la Riapertura dei Termini, avverrà il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura della Riapertura dei Termini, ossia il 21 agosto 2015.

Non è previsto il pagamento di interessi sul Corrispettivo pagato per le Azioni tra la data di adesione all'Offerta e quella di pagamento del Corrispettivo.

Il Corrispettivo sarà corrisposto in contanti e verrà versato dall'Offerente tramite l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni agli Intermediari Incaricati, che trasferiranno i fondi agli Intermediari Depositari, per l'accredito sui conti dei rispettivi clienti, in conformità alle istruzioni fornite dagli Aderenti medesimi sulla scheda di adesione.

L'obbligo dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo ai sensi dell'Offerta si intenderà adempiuta nel momento in cui l'ammontare del Corrispettivo sarà stato trasferito agli Intermediari Incaricati.

Resta ad esclusivo carico dei soggetti Aderenti all'Offerta il rischio che gli Intermediari Incaricati o gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tale ammontare agli aventi diritto, ovvero ne ritardino il trasferimento.

F.6 Legge regolatrice dei contratti stipulati tra l'Offerente ed i possessori degli strumenti finanziari dell'Emittente nonché della giurisdizione competente

In relazione all'adesione all'Offerta, la legge regolatrice è la legge italiana e la giurisdizione competente è quella italiana.

F.7 Modalità e termini di restituzione dei titoli di adesione nel caso di inefficacia dell'Offerta e/o di riparto

Poiché l'Offerta è un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria ai sensi dell'articolo 106 del TUF, non è soggetta ad alcuna condizione sospensiva e non è prevista alcuna ipotesi di riparto.

G. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO, GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO E PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE

G.1 Modalità di finanziamento dell'Offerta e garanzie di esatto adempimento relative all'operazione

L'Offerente farà fronte all'Esborso Massimo facendo ricorso in via prioritaria ad un finanziamento bancario per un ammontare massimo complessivo pari ad Euro 10.000.000,00 concesso da Intesa Sanpaolo S.p.A. (la "Banca") ed eventualmente, in dipendenza dei risultati dell'Offerta, a mezzi propri quanto ai residui Euro 7.809.011,00.

Finanziamento funzionale al sostenimento di parte degli esborsi derivanti dall'Offerta

Si segnala che in data 25 giugno 2015 è stato sottoscritto un accordo fra LEM e la Banca, ai sensi del quale la Banca ha messo a disposizione di LEM una linea di credito, nella forma dell'apertura di credito su conto corrente, finalizzata a dotare l'Offerente di parte delle risorse finanziarie necessarie al pagamento del Corrispettivo previsto per le Azioni dell'Emittente oggetto dell'Offerta, per un importo complessivo pari ad Euro 10.000.000,00 (il "Finanziamento"). Tale apertura di credito ha durata fino al 30 giugno 2016, eventualmente rinnovabile alla scadenza.

Il tasso di interesse annuo del Finanziamento è pari al tasso Euribor 1 Mese, maggiorato dell'1,80%, da applicarsi sul controvalore effettivamente utilizzato della linea di credito.

La Banca – a fronte della messa a disposizione fondi – avrà inoltre diritto a percepire una commissione trimestrale pari allo 0,10% dell'intero ammontare della linea di credito, indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa.

Il contratto di Finanziamento non prevede *covenant e/o negative pledge*.

Con riferimento alle modalità di rimborso del Finanziamento, l'Offerente valuterà, anche alla luce del livello di adesioni raggiunto a conclusione dell'Offerta, l'eventuale rinnovo della linea di credito concessa dalla Banca alla scadenza, ovvero il suo rimborso, anche parziale, mediante il ricorso a mezzi propri. Si precisa che, allo stato attuale, l'Offerente non ha assunto alcuna decisione in merito a possibili distribuzioni di riserve dell'Emittente e che il patrimonio dell'Emittente e/o i flussi finanziari attesi dalla attività operativa non costituiscono pertanto garanzia generica o fonte di rimborso del Finanziamento.

Le garanzie fornite alla Banca nell'ambito del Finanziamento sono le seguenti:

- pegno sulle n. 4.188.663 Azioni dell'Emittente di proprietà dell'Offerente e su tutte le Azioni portate in Adesione nell'ambito dell'Offerta. Il contratto di pegno sottoscritto con la Banca prevede che il diritto di voto relativo alle Azioni permanga in capo a LEM;
- fidejussione, per un importo complessivo massimo di Euro 10.000.000,00, rilasciata da tutti i soci di LEM, in via non solidale, pro-quota rispetto alla rispettiva partecipazione detenuta nell'Offerente, e dunque:
 - (v) Equilybra fino ad un massimo di Euro 1.802.484,00;
 - (vi) MEP fino ad un massimo di Euro 3.387.359,00;

(vii) L&B fino ad un massimo di Euro 1.862.169,00;

(viii) Paolo Mevio fino ad un massimo di Euro 2.947.988,00.

Mezzi propri

In data 25 giugno 2015, Equilybra, L&B e Paolo Mevio hanno sottoscritto un impegno irrevocabile (i) a sottoscrivere e versare un aumento di capitale di LEM; ovvero, in alternativa, (ii) ad erogare in favore della stessa LEM un finanziamento soci postergato rispetto ai debiti assunti dall'Offerente nei confronti della Banca, di durata indeterminata, in entrambi i casi per un importo complessivo fino ad un massimo di Euro 7.809.011,00, volto a dotare l'Offerente delle risorse finanziarie necessarie per far fronte a parte dell'esborso connesso all'Offerta.

L'apporto di tali risorse verrà effettuato nell'ipotesi in cui l'esborso connesso all'Offerta dovesse risultare superiore ad Euro 10.000.000,00, e limitatamente alla parte eccedente tale importo. L'impegno è stato assunto in via non solidale per i seguenti importi massimi:

- Equilybra: Euro 2.730.158,00;
- L&B: Euro 2.776.766,00;
- Paolo Mevio: Euro 2.302.087,00.

Garanzie di esatto adempimento

A garanzia dell'esatto adempimento dell'obbligazione di pagamento dell'Esborso Massimo, pari a massimi Euro 17.809.011,00 l'Offerente ha ottenuto in data 7 luglio 2015 il rilascio da parte di Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. della *Cash Confirmation Letter*, tramite la quale, ai sensi dell'art. 37-bis del Regolamento Emittenti, la Banca si è impegnata, irrevocabilmente ed incondizionatamente, a mettere a disposizione l'Esborso Massimo e a pagare, con fondi immediatamente disponibili agli azionisti, il prezzo di acquisto di tutte le Azioni portate in adesione all'Offerta, ivi inclusi gli eventuali pagamenti da effettuarsi nell'ipotesi di Riapertura dei Termini ai sensi dell'articolo 40-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti e/o di esercizio dell'Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1 del TUF.

G.2 Motivazioni dell'operazione e programmi elaborati dall'Offerente relativamente all'Emittente

G.2.1 Motivazioni dell'Offerta

L'Offerta rappresenta l'adempimento di un obbligo di legge conseguente alla sottoscrizione e all'esecuzione del Patto Parasociale LEM e non ha, in ogni caso, la finalità di ottenere il *Delisting* delle Azioni APE dal MIV.

La genesi del Patto Parasociale LEM si fonda sulla volontà dei Pattisti di promuovere un diverso sviluppo dell'Emittente teso, per un verso, ad una maggiore focalizzazione sull'attività di gestione delle partecipazioni industriali e, per altro verso, al ridimensionamento degli investimenti di natura finanziaria rappresentati dalle quote detenute in fondi di investimento.

G.2.2 Programmi relativi alla gestione delle attività

La diversa prospettiva di sviluppo dell'Emittente troverà attuazione secondo le seguenti linee guida:

- riposizionamento strategico volto a promuovere lo sviluppo dell'Emittente come holding di partecipazioni industriali, con l'obiettivo di dotare in prospettiva la società di flussi stabili e prevedibili di reddito nel tempo;
- valorizzazione delle partecipazioni di tipo indiretto (quote detenute in fondi di investimento e soggetti assimilabili) per effetto dei processi di naturale liquidazione attualmente in corso e/o grazie all'eventuale sfruttamento di opportunità che si dovessero presentare di cessione di tali assets a terzi, consentendo in tal modo di conseguire la monetizzazione di tali investimenti in tempi più rapidi;
- focalizzazione sugli Investimenti Diretti, in modo da selezionare le iniziative in cui sarà maggiormente possibile svolgere un ruolo attivo così da supportare lo sviluppo delle società partecipate e/o controllate anche attraverso un maggiore auspicato coinvolgimento diretto nei processi di definizione delle scelte strategiche al fine di permettere un sempre attento monitoraggio del profilo di rischio e, nel medio termine, una adeguata creazione di valore; qualora da una più attenta analisi del portafoglio partecipazioni in essere dovesse emergere per taluni investimenti un profilo rischio-rendimento ritenuto non adeguato o comunque l'impossibilità di rivestire un ruolo attivo nella definizione delle strategie aziendali - coerente con la mission di holding industriale con cui si intende caratterizzare l'Emittente – si valuterà la possibilità di procedere con l'avvio del relativo processo di dismissione;
- sviluppo e rafforzamento nel settore infrastrutturale, con particolare focus nel settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, caratterizzati - ad avviso dell'Offerente - sia da interessanti prospettive di sviluppo nel medio e lungo periodo sia da un profilo di rischio contenuto; in particolare l'Offerente, anche facendo leva su specifiche conoscenze, competenze e professionalità, è intenzionato a promuovere nuove iniziative in tale ambito, sfruttando i processi di aggregazione e concentrazione in atto nel settore (diretta conseguenza della ormai raggiunta maturità dello stesso), al fine di consentire all'Emittente di cogliere interessanti opportunità di impiego delle risorse finanziarie disponibili e di creazione di valore nel medio e lungo termine. Sempre ad avviso dell'Offerente, vi sono interessanti opportunità, coerenti con la mission e la strategia che si vuole affidare all'Emittente, da cogliere nell'ambito dell'offerta di servizi legati sia all'attività di asset management sia ad attività di tipo più tecnico-operativo, connesse alla gestione degli impianti di produzione di energie rinnovabili.

G.2.3 Investimenti futuri e fonti di finanziamento

Tramite la valorizzazione delle partecipazioni di tipo indiretto attualmente in portafoglio ed il riposizionamento strategico, i Pattisti ritengono si possano liberare risorse finanziarie che consentiranno di sostenere lo sviluppo futuro di APE.

L'Offerente non esclude, tuttavia, di valutare il ricorso a fonti di finanziamento alternative.

Per quanto a conoscenza dell'Offerente, alla data di Pubblicazione del Documento di Offerta, gli organi amministrativi dell'Emittente e dell'Offerente non hanno assunto alcuna specifica decisione in merito a

investimenti di particolare rilevanza e/o ulteriori rispetto a quelli generalmente richiesti per la gestione operativa e ordinaria dell'Emittente.

G.2.4 Eventuali ristrutturazioni e/o riorganizzazioni

Alla Data di Pubblicazione del Documento di Offerta, l'Offerente non ha assunto alcuna decisione con riferimento a possibili fusioni, scissioni o riorganizzazioni dell'Emittente, né in merito ad eventuali operazioni di dismissione degli Investimenti Diretti e/o degli Investimenti Indiretti dell'Emittente.

G.2.5 Modifiche previste nella composizione degli organi sociali

Alla Data di Pubblicazione del Documento di Offerta, non è stata assunta alcuna decisione in merito alla composizione degli organi di amministrazione e controllo dell'Emittente e dei relativi emolumenti.

G.2.6 Modifiche dello Statuto sociale

Nell'analisi effettuata dall'Offerente, non si esclude che l'auspicato riposizionamento strategico ed i nuovi obiettivi di sviluppo dell'Emittente, anche alla luce dei recenti interventi normativi in materia di gestione collettiva del risparmio in attuazione della direttiva comunitaria 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi AIFMD possano comportare la necessità di introdurre modifiche e/o precisazioni all'attuale clausola statutaria relativa all'oggetto sociale di APE. Si tratta in ogni caso di aspetti che formeranno oggetto di attenta valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ed in relazione ai quali l'Offerente, alla Data di Pubblicazione del Documento di Offerta, non ha assunto alcuna decisione e/o determinazione.

Nell'analisi effettuata dall'Offerente, non si esclude che l'auspicato riposizionamento strategico ed i nuovi obiettivi di sviluppo dell'Emittente, anche alla luce dei recenti interventi normativi in materia di gestione collettiva del risparmio in attuazione della direttiva comunitaria 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi AIFMD possano comportare la necessità di introdurre modifiche e/o precisazioni all'attuale clausola statutaria relativa all'oggetto sociale di APE. Si tratta in ogni caso di aspetti che formeranno oggetto di attenta valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ed in relazione ai quali l'Offerente, alla Data di Pubblicazione del Documento di Offerta, non ha assunto alcuna decisione e/o determinazione.

Si precisa che la Direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi AIFMD, recepita in Italia con il D.lgs. n. 44/2014, ha introdotto nell'ordinamento italiano una nuova definizione di gestione collettiva del risparmio e che a ciò si aggiunge anche una nuova disciplina sugli organismi di investimento collettivo del risparmio costituiti in forma di società per azioni a capitale fisso avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta delle proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi (SICAF); in particolare, la Direttiva AIFMD, recepita anche dal nuovo Regolamento della Banca d'Italia sulla Gestione Collettiva del Risparmio del 19 gennaio 2015, impone ai soggetti destinatari della stessa la trasformazione in SICAF e l'iscrizione al relativo albo.

L'Offerente ritiene che l'attività dell'Emittente sia limitata all'assunzione e gestione di partecipazioni detenute in portafoglio volta ad aumentare il valore dei propri investimenti nel lungo periodo attraverso l'esercizio del controllo e dell'influenza notevole sulle società partecipate.

Ferma restando pertanto ogni più specifica valutazione da parte dell'Emittente, l'Offerente ritiene che l'attuale attività dell'Emittente rientri tra quelle svolte dalle società di partecipazioni finanziarie di cui all'art. 32-quater, comma 2 del TUF, alle quali non si applica suddetto regime.

Si segnala, infine, che l'eventuale trasformazione dell'Emittente in società di investimento a capitale fisso (cd. SICAF) determinerebbe l'applicazione al medesimo di un nuovo regime giuridico, comportante, tra l'altro, l'assoggettamento alle regole di vigilanza prudenziale proprie delle citate SICAF.

L'Offerente ha in ogni caso preso atto del fatto che l'Emittente, come indicato nel comunicato ai sensi dell'art 103, comma 3 del TUF, riportato all'appendice M, sezione C, del Documento di Offerta, ha avviato un processo di *assessment* finalizzato all'adeguamento della struttura organizzativa e dello statuto (con particolare riferimento all'oggetto sociale) onde riflettere al meglio lo scopo e l'attività concretamente perseguiti dall'Emittente.

Nelle more del completamento dei suddetti adeguamenti, l'Emittente non ha, peraltro, in programma di compiere nuove operazioni di investimento e/o di effettuare nuove attività di raccolta di capitali.

G.3 Volontà di ricostruire il flottante

L'Offerta non è finalizzata al *Delisting* delle Azioni dell'Emittente quotate sul MIV.

Pertanto, nel caso in cui, a seguito dell'Offerta, inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini, l'Offerente venisse a detenere, per effetto delle adesione all'Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima, durante il Periodo di Adesione e/o durante la Riapertura dei Termini, una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 108, comma 2, del TUF che ripristinerà un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni secondo le modalità che verranno ritenute più opportune alla luce delle esigenze di mercato.

Nel caso in cui, ad esito dell'Offerta, ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini, per effetto delle Adesioni all'Offerta, di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima ai sensi della normativa applicabile, durante il Periodo di Adesione e/o durante la Riapertura dei Termini, l'Offerente venisse a detenere una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora che adempierà all'obbligo di acquistare le rimanenti Azioni in circolazione, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF.

Il corrispettivo sarà fissato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 108, comma 3 del TUF e sarà pertanto pari al Corrispettivo dell'Offerta. Inoltre, l'Offerente dichiara che non si avvarrà del Diritto di Acquisto ai sensi e per gli effetti dell'art. 111, comma 1 del TUF e che procederà in ogni caso al ripristino del flottante sufficiente ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni.

Il ripristino del flottante potrà avvenire, a titolo esemplificativo, attraverso le seguenti modalità:

- (i) riallocazione, mediante collocamento pubblico o privato, di parte delle Azioni detenute dall'Offerente alla data di conclusione dell'Offerta; e/o
- (ii) deliberazione ed esecuzione di un aumento del capitale dell'Emittente, con parziale o totale esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 del codice civile.

Le modalità concrete di ripristino del flottante, anche tenuto conto degli esiti dell'Offerta, saranno comunicate al mercato non appena stabilite dall'Offerente e comunque entro i 90 giorni previsti dall'art. 108, comma 2 del TUF.

Nel caso in cui, ad esito dell'Offerta, ivi inclusa l'eventuale Riapertura dei Termini, per effetto delle Adesioni all'Offerta, di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima ai sensi della normativa applicabile, durante il Periodo di Adesione e/o durante la Riapertura dei Termini, l'Offerente venisse a detenere una partecipazione complessiva inferiore al 90% del capitale sociale dell'Emittente, si fa presente che - in considerazione dell'eventuale permanenza nell'azionariato dell'Emittente di azionisti che detengono una partecipazione superiore al 2% del capitale sociale dello stesso - laddove si verifici una scarsità del flottante tale da non assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, Borsa Italiana potrebbe disporre la sospensione e/o la revoca dalla quotazione delle azioni ai sensi dell'articolo 2.5.1 del Regolamento di Borsa.

H. EVENTUALI ACCORDI E OPERAZIONI TRA L'OFFERENTE, I SOGGETTI CHE AGISCONO DI CONCERTO CON ESSO E L'EMITTENTE O GLI AZIONISTI RILEVANTI O I COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DEL MEDESIMO EMITTENTE

H.1 Descrizione degli accordi e delle operazioni finanziarie e/o commerciali che siano stati eseguiti o deliberati nei dodici mesi antecedenti la pubblicazione dell'Offerta, che possano avere o abbiano avuto effetti significativi sull'attività dell'Offerente e/o dell'Emittente

Non vi sono accordi e operazioni finanziarie e/o commerciali che siano stati eseguiti o deliberati tra l'Offerente e le Persone che Agiscono di Concerto con l'Offerente stesso e l'Emittente e/o gli azionisti rilevanti e/o i componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'Emittente, nei dodici mesi antecedenti la pubblicazione dell'Offerta, che possano avere o abbiano avuto effetti significativi sull'attività dell'Offerente e/o dell'Emittente, fatta eccezione per (i) la sottoscrizione del Patto Parasociale MEP e del Patto Parasociale LEM; (ii) le ulteriori operazioni intervenute tra l'8 giugno 2015 e il 25 giugno 2015 che hanno condotto all'acquisizione della Partecipazione APE da parte dell'Offerente, come meglio descritte nelle Premesse.

H.2 Accordi concernenti l'esercizio del diritto di voto, ovvero il trasferimento delle Azioni e/o di altri strumenti finanziari dell'emittente

Ad eccezione di quanto previsto nel Patto Parasociale LEM, non vi sono ulteriori accordi tra l'Offerente e gli azionisti dell'Emittente concernenti l'esercizio del diritto di voto ovvero il trasferimento delle Azioni e/o di altri strumenti finanziari dell'Emittente.

I. COMPENSI AGLI INTERMEDIARI

A titolo di corrispettivo per le funzioni svolte nell'ambito dell'Offerta, l'Offerente riconoscerà i seguenti compensi a titolo di commissione, comprensivi di ogni e qualsiasi compenso per l'attività di intermediazione:

- a) all'Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, un compenso fisso pari a Euro 25.000,00, a titolo di remunerazione dell'attività di organizzazione e coordinamento;
- b) a ciascun Intermediario Incaricato:
 - (i) una commissione pari al 0,10% del controvalore delle Azioni acquistate dall'Offerente direttamente per il loro tramite e/o indirettamente per il tramite degli Intermediari Depositari che le abbiano agli stessi consegnate;
 - (ii) un diritto fisso pari a Euro 5,00 per ciascuna scheda di adesione presentata.

Gli Intermediari Incaricati retrocederanno agli Intermediari Depositari il 50% della commissione di cui alla precedente lettera b)(i) relativa al controvalore delle Azioni acquistate dall'Offerente per il tramite di questi ultimi, nonché l'intero diritto fisso di cui alla precedente lettera b) (ii) relativo alle schede di adesione dagli stessi raccolte e presentate.

L. IPOTESI DI RIPARTO

Trattandosi di un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria ai sensi dell'art. 106 del TUF non è prevista alcuna forma di riparto.

M. APPENDICI

- A) Informazioni essenziali ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti relative al patto parasociale LEM;
- B) Informazioni essenziali ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti relative al patto parasociale MEP;
- C) Comunicato dell'Emittente ai sensi dell'art. 103, comma 3, TUF, corredato della *Fairness opinion* nonché del parere degli Amministratori Indipendenti.

A. Informazioni essenziali ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti relative al Patto Parasociale LEM

INFORMAZIONI ESSENZIALI AI SENSI DELL'ART. 130 DEL REGOLAMENTO CONSOB 14 MAGGIO 1999 N. 11971 RELATIVE AL PATTO PARASOCIALE FRA EQUILYBRA CAPITAL PARTNERS S.P.A., L&B CAPITAL S.P.A., ROOFTOP VENTURE S.R.L., LEM S.P.A., MEP S.R.L. E PAOLO MEVIO AVENTE AD OGGETTO LEM S.P.A. E ALBA PRIVATE EQUITY S.P.A.

* * * *

PREMESSA

In data 8 giugno 2015 Equilybra Capital Partners S.p.A. ("**Equilybra**"), L&B Capital S.p.A. ("**L&B**"), RoofTop Venture S.r.l. ("**RTV**"), LEM S.p.A. ("**LEM**") e Paolo Mevio hanno sottoscritto un patto parasociale ("**Patto Parasociale**"), rilevante ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), volto a disciplinare taluni diritti ed obblighi in relazione all'assetto proprietario ed al governo societario di LEM e di Alba Private Equity S.p.A. ("**APE**").

Come reso noto al mercato con comunicazione effettuata in data 8 giugno 2015 ai sensi dell'art. 102 del TUF, la sottoscrizione del Patto Parasociale ha determinato il sorgere dell'obbligo solidale delle Parti di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106, comma 1 e 109 del TUF (l' "**OPA Obbligatoria**") sulla totalità delle azioni di APE attualmente in circolazione.

Di seguito, ai sensi dell'articolo 122 del TUF e dell'articolo 130 del Regolamento approvato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato, viene fornita una descrizione delle principali previsioni del Patto Parasociale.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale

- (i) LEM S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Sempione n. 77, codice fiscale e partita IVA n. 09106840961, capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari ad Euro 100.000,00;
- (ii) Alba Private Equity S.p.A., con sede legale in Milano, Via Giacomo Mellerio n. 3, codice fiscale e partita IVA n. 05510870966, capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari a Euro 17.414.517,14.

2. Soggetti aderenti al Patto Parasociale e Azioni conferite nel Patto Parasociale

2.1 Soggetti aderenti al Patto Parasociale

- 1) Equilybra Capital Partners S.p.A., con sede legale in Milano, Via Arrigo Boito n. 8, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 05920440962, numero R.E.A. MI – 1880892;
- 2) L&B Capital S.p.A., con sede legale in Milano, Via Turati n. 6, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n. 07617180968, numero R.E.A. MI – 1971336;

- 3) RoofTop Venture S.r.l., con sede legale in Milano, Via Filippo Turati n. 6, codice fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 11948881005, numero R.E.A. MI – 2040691, società il cui capitale risulta interamente detenuto da L&B;
- 4) LEM S.p.A., con sede in Milano, Corso Sempione n. 77, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 09106840961, capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari ad Euro 100.000,00, società il cui capitale risulta interamente detenuto da L&B;
- 5) Paolo Mevio, residente a Londra (Gran Bretagna), 61, Princes Gate Mews SW7 2PP, codice fiscale MVEPLA63P01F205H;
- 6) MEP S.r.l., con sede in Milano, Corso Sempione n. 77, codice fiscale e partita IVA e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 08117310964, numero R.E.A. MI – 2003860.

(Equilybra, L&B, RTV, LEM, Paolo Mevio e MEP sono, collettivamente, definite le “**Parti**” e ove indicate singolarmente la “**Parte**”).

RTV ed Equilybra detengono una partecipazione pari al 33,33% ciascuna del capitale sociale di MEP S.r.l. (“**MEP**”) e dunque, complessivamente, pari a circa il 66,7% circa del capitale sociale della medesima società. MEP a sua volta detiene n. 1.418.851 azioni APE, pari al 14,01% del capitale sociale di APE.

Con la sottoscrizione del Patto Parasociale L&B, RTV ed Equilybra si sono impegnate a fare quanto in proprio potere in qualità di soci diretti ed indiretti di MEP affinché la stessa MEP – previa assunzione delle necessarie delibere da parte degli organi competenti – (i) aderisse al Patto Parasociale entro e non oltre 20 giorni dalla data di sottoscrizione del Patto Parasociale, divenendone parte con effetti da tale data ed acquisendo ogni diritto ed obbligo in esso previsto in capo alla stessa MEP e (ii) procedesse al conferimento in LEM della totalità della azioni APE da essa detenute entro il medesimo termine mediante sottoscrizione dell’Aumento in Natura di LEM (come *infra* definito).

In esecuzione di quanto precede, in data 25 giugno 2015, MEP S.r.l. ha aderito al Patto Parasociale, divenendone parte con effetti dalla data di sottoscrizione dello stesso, ed acquisendo ogni diritto ed obbligo in esso previsto in capo alla medesima MEP.

Sempre in esecuzione di quanto previsto nel Patto Parasociale, in data 25 giugno 2015 Equilybra, L&B, MEP e Paolo Mevio hanno conferito in LEM n. 4.188.663 azioni di APE, pari al 41,37% del capitale sociale di APE.

Per l’effetto, LEM risulta attualmente titolare di n. 4.188.663 azioni di APE, pari al 41,37% del capitale sociale di APE.

Il predetto conferimento di azioni è avvenuto nell’ambito di un aumento di capitale deliberato sempre in data 25 giugno 2015 dall’assemblea straordinaria di LEM, per un controvalore complessivo di Euro 10.471.657,50, mediante l’emissione di massime n. 20.943.315 azioni di LEM, attribuendo a ciascuna azione APE oggetto del conferimento un valore pari ad Euro 2,50 (l’“**Aumento in Natura**”).

Contestualmente all'esecuzione dell'Aumento in Natura, L&B, ha altresì ceduto in compravendita complessive n. 162.757 azioni LEM agli altri azionisti di LEM per un totale di Euro 81.378,50 (“**Compravendita LEM**”), e in particolare:

- n. 36.050 azioni LEM a Equilybra, per complessivi Euro 18.025,00;
- n. 58.960 azioni LEM a Paolo Mevio, per complessivi Euro 29.480,00;
- n. 67.747 azioni LEM a MEP, per complessivi Euro 33.873,50.

2.2 Azioni Conferite nel Patto Parasociale

Il Patto Parasociale ha ad oggetto una quota complessiva pari al 100% del capitale di LEM.

All'esito dell'Aumento in Natura e della Compravendita LEM, l'azionariato di LEM risulta così composto:

- (i) MEP: n. 7.162.002 azioni, pari al 33,87% del capitale sociale di LEM;
- (ii) Paolo Mevio: n. 6.233.020 azioni, pari al 29,48% del capitale sociale di LEM;
- (iii) L&B Capital S.p.A.: n. 3.937.243 azioni, pari al 18,62% del capitale sociale di LEM;
- (iv) Equilybra Capital Partners S.p.A.: n. 3.811.050 azioni, pari al 18,025% del capitale sociale di LEM.

Il Patto Parasociale ha inoltre ad oggetto complessive n. 4.188.663 azioni APE, pari al 41,37% del capitale sociale di APE (le “**Azioni APE**”) le quali, per effetto dell'esecuzione dell'Aumento in Natura, sono detenute da LEM.

Nessuna delle Parti detiene il controllo, diretto o indiretto, su LEM e/o su APE ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. e dell'art. 93 del d.lgs. 58/98.

3. Principali previsioni del Patto Parasociale

3.1 Assemblea dei soci di LEM

Le Parti si sono impegnate a far sì che, per tutta la durata del Patto Parasociale, le deliberazioni sui seguenti argomenti vengano approvate dall'assemblea dei soci di LEM soltanto con la presenza ed il voto favorevole di almeno l'85% del capitale sociale:

- (i) scissioni, fusioni o trasformazioni;
- (ii) modifiche dell'oggetto sociale;
- (iii) aumenti di capitale sociale riservati, in tutto o in parte, a terzi e riduzioni di capitale che non siano imposte dalla legge ai sensi degli artt. 2446 e 2447 del Codice Civile;
- (iv) scioglimento volontario, nomina dei liquidatori e conferimento dei relativi poteri.

Il Patto Parasociale prevede inoltre che, nel caso in cui L&B e/o Equilybra dovessero esprimere nelle assemblee della LEM un voto difforme rispetto al voto espresso da MEP, ciascuna fra L&B ed Equilybra avrà diritto di attivare anticipatamente la procedura di vendita illustrata nel successivo paragrafo 3.9.

3.2 Amministrazione di LEM

Le Parti si sono impegnate a far sì che, per tutta la durata del Patto Parasociale, LEM sia amministrata da un Amministratore Unico, nominato dall'assemblea secondo le maggioranze previste nello statuto di LEM.

3.3 Collegio Sindacale di LEM

Le Parti si sono impegnate a fare sì che, per tutta la durata del Patto Parasociale, il Collegio Sindacale di LEM sia composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti, di cui:

- 1 sindaco effettivo, che ricoprirà anche la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e 1 (un) sindaco supplente, designati congiuntamente da Equilybra e L&B;
- 1 sindaco effettivo e 1 sindaco supplente designati da MEP;
- 1 sindaco effettivo designato da Paolo Mevio.

3.4 Impegni delle Parti in relazione all'OPA Obbligatoria

Le Parti hanno convenuto che l'OPA Obbligatoria sulla totalità delle azioni di APE sarà promossa ai sensi degli artt. 106 e 109 del TUF da LEM.

Le Parti si sono obbligate a concordare previamente eventuali acquisti, diretti e/o indiretti, di nuove azioni APE, così come la sottoscrizione di contratti e/o accordi aventi ad oggetto direttamente e/o indirettamente azioni APE (ivi incluse quelle già detenute dalle Parti alla data di sottoscrizione del Patto Parasociale).

Le Parti si sono inoltre impegnate a fare in modo che - in caso di superamento della soglia del 90% del capitale sociale di APE a seguito dell'OPA Obbligatoria – sia ripristinato un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni secondo i termini previsti dall'art 108 del TUF.

3.5 Consiglio di Amministrazione di APE

Le Parti si sono impegnate a fare quanto in proprio potere affinché il Consiglio di Amministrazione di APE sia composto da 9 Consiglieri di cui 8 designati da LEM, ovvero 9 nell'ipotesi in cui non sia presentata una lista di minoranza ai sensi della legge applicabile.

A tal fine, le Parti si sono impegnate a fare in modo che la lista presentata da LEM per la nomina del Consiglio di Amministrazione di APE sia composta come segue:

- 3 candidati, di cui due nelle prime due posizioni della lista, fra cui il Presidente, saranno indicati da MEP; l'ultimo candidato dovrà essere inserito nella posizione 9 della lista e dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi di legge e dal codice di autodisciplina di Borsa Italiana. Nelle predette designazioni dovranno necessariamente essere rappresentati entrambi i generi;

- 2 candidati della lista, nelle posizioni 3 e 4 della lista, saranno indicati da Equilybra;
- 2 candidati, nelle posizioni 5 e 6 della lista, saranno indicati da L&B;
- 2 candidati, nelle posizioni 7 e 8 della lista, saranno indicati da Paolo Mevio; entrambi i candidati dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ai sensi di legge e dal codice di autodisciplina di Borsa Italiana e dovranno garantire il rispetto della normativa in materia di equilibrio fra i generi, tenendo conto delle designazioni formulate dalle altre Parti.

Le Parti si sono impegnate a fare quanto in proprio potere affinché il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'amministratore Delegato di APE siano nominati nelle persone indicate da MEP tra i candidati dalla stessa designati.

Con riferimento all'assemblea di APE convocata per il 10 giugno 2015, le Parti si sono impegnate a:

- (i) votare la lista presentata da L&B e da Equilybra e ad esprimere altresì voto favorevole in relazione alle proposte di delibera ivi contenute, ad esclusione della previsione relativa alla durata del Consiglio di Amministrazione riguardo alla quale le Parti hanno concordato di votare a favore della proposta che prevede che l'organo amministrativo resti in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015;
- (ii) votare a favore della proposta del Consiglio di Amministrazione relativa alla destinazione dell'utile di esercizio, non prevedendo quindi la distribuzione di alcun dividendo in favore dei soci di APE.

L&B, RTV ed Equilybra si sono impegnate a fare quanto in proprio potere affinché anche MEP esprima nell'assemblea di APE il proprio voto in conformità con quanto sopra indicato.

3.6 Collegio Sindacale di APE

Le Parti si sono impegnate a fare quanto in proprio potere affinché la lista presentata da LEM per la nomina del Collegio Sindacale di APE sia composta come segue:

- 1 Sindaco effettivo e un 1 Sindaco supplente saranno indicati da MEP;
- 1 Sindaco effettivo e 1 Sindaco supplente saranno indicati congiuntamente da Equilybra ed L&B;
- 1 Sindaco effettivo, con funzioni di Presidente laddove non sia presentata una lista di minoranza, sarà indicato da Paolo Mevio.

3.7 Disposizioni relative la circolazione delle Azioni di LEM

3.7.1 Lock up

Lo Statuto sociale della LEM prevede un divieto di trasferimento delle azioni della stessa per un periodo di 18 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (il "**Periodo di Lock-up**").

3.7.2 Diritto di prelazione

Il Patto Parasociale prevede che qualora, decorso il periodo di lock-up previsto nello Statuto della LEM, una delle Parti (il “**Socio Venditore**”) intenda Trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni di LEM detenute di tempo in tempo nel vigore del Patto Parasociale (la “**Partecipazione in Offerta**”) a fronte del pagamento di un prezzo in denaro, tale Socio Venditore sarà tenuto ad offrire la Partecipazione in Offerta in prelazione agli altri (i “**Soci non Venditori**”) i quali avranno diritto di prelazione sulla totalità della Partecipazione in Offerta.

3.7.3 Tag Along

Fermo restando il diritto di prelazione di cui al precedente Paragrafo 3.7.2, la cessione di azioni della LEM da parte delle Parti successivamente alla scadenza del periodo di lock-up previsto nello Statuto della LEM è soggetta a diritto di covendita (“**Tag Along**”).

Qualora una delle Parti intenda trasferire, in tutto e/o in parte, a terzi le rispettive azioni di LEM (la “**Parte Venditrice**”), le altre Parti avranno il diritto di chiedere che nel predetto trasferimento sia inclusa una percentuale delle proprie azioni di LEM pari alla percentuale delle azioni di LEM che la Parte Venditrice ha indicato di voler trasferire (le “**Azioni Corrispondenti**”) e la Parte Venditrice avrà l’obbligo di far sì che il terzo acquirente acquisti simultaneamente anche le Azioni Corrispondenti, alle stesse condizioni ed al medesimo prezzo riservato alla Parte Venditrice.

Qualora non sia possibile ottenere l’acquisto anche di tutte le Azioni Corrispondenti della LEM, la Parte Venditrice avrà l’alternativa tra rinunciare al trasferimento, nel qual caso nessuna azione sarà trasferita, ovvero procedere al trasferimento riducendo il numero delle proprie azioni di LEM poste in vendita.

3.7.4 Trasferimenti consentiti

Secondo quanto previsto nel Patto Parasociale, il diritto di prelazione ed il Tag Along non troveranno applicazione in caso di trasferimenti di azioni di LEM a società controllanti o controllate, ovvero a società controllate dalla medesima controllante di ciascuna Parte.

3.8 Durata del Patto Parasociale e procedura di vendita in caso di mancato rinnovo

Il Patto Parasociale avrà durata di 36 mesi dalla data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovato per ulteriori 36 mesi, salvo disdetta da inviarsi almeno 8 mesi prima della scadenza.

Nel caso in cui dovesse essere effettuata da Equilybra e/o L&B una comunicazione di disdetta entro il termine di 8 mesi prima della scadenza del Patto Parasociale, troverà applicazione la seguente procedura:

1. L&B ed Equilybra dovranno individuare di comune accordo una primaria banca d’affari, selezionata fra una rosa di nominativi predefiniti, (l’“**Advisor**”), a cui conferire l’incarico di determinare il valore di mercato del 100% del capitale sociale di APE, calcolando un valore per azione comunque non inferiore alla media aritmetica ponderata del prezzo di mercato dei precedenti 3 mesi (il “**Valore Minimo**”); qualora L&B ed Equilybra non dovessero trovare entro 10 giorni l’accordo sul nominativo dell’Advisor, le medesime L&B ed Equilybra, ovvero la Parte più diligente, dovrà/anno chiedere al Presidente del Tribunale di Milano di nominare l’Advisor, da selezionare all’interno della rosa di candidati predefinita.

2. L'Advisor avrà 30 giorni di tempo per determinare il Valore Minimo; L&B ed Equilybra dovranno dichiarare, entro i successivi 20 giorni la propria eventuale disponibilità ad acquistare (per sé o per persona giuridica da nominare) la totalità delle azioni della LEM detenute dalle Parti ad un prezzo pari al valore del patrimonio netto contabile di LEM ottenuto attribuendo una valutazione implicita delle Azioni detenute dalla stessa LEM pari a tale Valore Minimo; qualora una o entrambe fra L&B ed Equilybra si dichiarassero disponibili a procedere all'acquisto, si instaurerà un meccanismo di rilanci competitivi fino alla individuazione della Parte che avrà il diritto ad acquistare la totalità delle azioni della LEM detenute dalle altre Parti (libere da ogni gravame).
3. Nel caso invece in cui sia L&B sia Equilybra dichiarino di essere disponibili a vendere a terzi le azioni della LEM ad un valore non inferiore al patrimonio netto contabile della LEM ottenuto attribuendo una valutazione implicita delle Azioni APE detenute dalla stessa LEM pari al Valore Minimo, l'Advisor si attiverà per individuare un investitore disponibile ad acquistare il 100% delle azioni della LEM ovvero se del caso la totalità delle Azioni APE detenute dalla stessa LEM, libere da ogni gravame, ad un valore che implichi una prezzo per azione di APE non inferiore al Valore Minimo.
4. Nell'ipotesi di cessione della totalità delle Azioni APE, le Parti, ad avvenuta cessione e comunque entro e non oltre i successivi 30 giorni, si sono impegnate (i) a deliberare in assemblea lo scioglimento di LEM, nominando gli amministratori in carica quali liquidatori ed (ii) a far sì che i medesimi liquidatori concludano la procedura di liquidazione, inclusa la distribuzione del saldo attivo di liquidazione, entro e non oltre i successivi 45 giorni.
5. Qualora l'Advisor non riesca ad individuare un terzo acquirente entro 90 giorni (eventualmente prorogabili di ulteriori 30 giorni, in caso di trattative in essere con potenziali acquirenti), troverà applicazione la seguente ulteriore procedura:
 - a) ciascuna fra L&B ed Equilybra dovrà inviare, entro i 10 giorni lavorativi successivi, ad un Notaio individuato di comune accordo ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio Notarile di Milano (il "Notaio"), una comunicazione nella quale dovrà indicare la proposta irrevocabile di acquisto (per sé o per persona da nominare) di tutte le azioni di LEM detenute dalle altre Parti oltre al corrispettivo offerto (l'"Offerta");
 - b) il Notaio tempestivamente e, comunque, non oltre 10 giorni lavorativi successivi, convocherà L&B ed Equilybra presso i suoi uffici e procederà all'apertura delle Offerte;
 - c) la Parte tra L&B ed Equilybra che avrà formulato l'Offerta più elevata risulterà la parte acquirente (la "**Parte Acquirente**") ed avrà il diritto (nonché l'obbligo) di acquistare, tutte le azioni della LEM detenute dalle altre Parti, mentre la Parte che avrà formulato l'Offerta più bassa, nonché le altre Parti del Patto Parasociale, avranno il diritto (nonché l'obbligo) di vendere alla Parte Acquirente le proprie azioni della LEM al prezzo formulato dalla Parte Acquirente; L&B, RTV ed Equilybra si sono impegnate al riguardo a far sì che MEP venda alla Parte Acquirente le proprie azioni di LEM al prezzo formulato dalla stessa Parte Acquirente;

- d) nel caso in cui L&B ed Equilybra dovessero indicare il medesimo prezzo per azione della LEM, la procedura verrà ripetuta fino al giorno in cui risulterà che una Parte abbia offerto un prezzo maggiore dell'altra;
- e) qualora una fra L&B ed Equilybra non abbia effettuato l'Offerta e non provveda in tal senso entro 7 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui alla lettera b), l'altra Parte ("Parte Diligente") avrà il diritto di chiedere e di ottenere che la Parte inottemperante e le altre Parti vendano le proprie azioni di LEM, alla Parte Diligente, al prezzo indicato nell'offerta della medesima Parte Diligente;
- f) entro 30 giorni lavorativi successivi all'individuazione della Parte Acquirente ai sensi della presente procedura le Parti daranno esecuzione al trasferimento delle azioni di LEM in favore della Parte Acquirente;
- g) qualora entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza del termine per l'invio delle Offerte di cui alla precedente lettera a), nessuna fra L&B ed Equilybra abbia proceduto ad effettuare l'Offerta, le stesse L&B ed Equilybra dovranno incaricare l'Advisor per individuare un investitore disponibile ad acquistare il 100% delle azioni della LEM, ovvero se del caso tutte le Azioni APE detenute dalla LEM, libere da ogni gravame alle migliori condizioni disponibili e senza alcun limite minimo di prezzo. Anche in tal caso, ad avvenuta cessione, troverà applicazione *mutatis mutandis* quanto previsto al precedente punto 4.

Le Parti hanno convenuto che in tutte le ipotesi di trasferimento di azioni della LEM e/o delle Azioni APE previsti ai sensi della procedura sopra indicata non troveranno applicazione il diritto di prelazione e il diritto di covendita (Tag Along) previsti nel Patto Parasociale e descritti nei precedenti paragrafi 3.7.2 e 3.7.3.

4. Deposito

Il testo del Patto Parasociale è stato depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Milano in data 8 giugno 2015 (prot. n. RI/PRA/2015/169847).

5. Tipologia del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale può essere ricondotto alle tipologie indicate all'art. 122 TUF e, segnatamente, a quelle di cui al primo e al quinto comma, lettere b), c) e d) della citata norma.

6. Organi del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale non prevede l'istituzione di organi per il suo funzionamento.

7. Penali in caso di inadempimento degli obblighi

Nessuna penale è prevista per il mancato adempimento di obblighi derivanti dal Patto Parasociale.

Milano, 30 giugno 2015

B. Informazioni essenziali ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti relative al Patto Parasociale MEP

INFORMAZIONI ESSENZIALI AI SENSI DELL'ART. 130 E 131 DEL REGOLAMENTO CONSOB 14 MAGGIO 1999 N. 11971 RELATIVE AL PATTO PARASOCIALE FRA EQUILYBRA CAPITAL PARTNERS S.P.A., L&B CAPITAL S.P.A., ROOFTOP VENTURE S.R.L., AVENTE AD OGGETTO MEP S.R.L..

* * * *

PREMESSA

In data 8 giugno 2015 Equilybra Capital Partners S.p.A. ("**Equilybra**"), L&B Capital S.p.A. ("**L&B**") e RoofTop Venture S.r.l. ("**RTV**"), hanno sottoscritto un patto parasociale (il "**Patto Parasociale**"), rilevante ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), volto a (i) risolvere consensualmente il precedente patto parasociale sottoscritto fra le medesime parti in data 17 febbraio 2015, già reso noto al mercato, e disciplinante taluni diritti ed obblighi relativi all'assetto proprietario ed al governo societario di MEP S.r.l. e di Alba Private Equity S.p.A. e (ii) disciplinare nuovi termini e condizioni in relazione al governo societario di MEP S.r.l..

Di seguito, ai sensi dell'articolo 122 del TUF e dell'articolo 130 e 131 del Regolamento approvato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999 n. 11971, come successivamente modificato, viene fornita una descrizione delle principali previsioni del Patto Parasociale.

1. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto Parasociale

(iii) MEP S.r.l., con sede legale in Milano, Corso Sempione n. 77, Codice Fiscale e partita IVA n. 08117310964, capitale sociale interamente sottoscritto e versato pari ad Euro 90.000,00 ("**MEP**").

2. Soggetti aderenti al Patto Parasociale e quote conferite nel Patto Parasociale

2.1 Soggetti aderenti al Patto Parasociale

- 1) Equilybra Capital Partners S.p.A., con sede legale in Milano, Via Arrigo Boito n. 8, Codice Fiscale, partita IVA numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 05920440962, numero R.E.A. MI – 1880892;
- 2) L&B Capital S.p.A., con sede legale in Milano, Via Turati n. 6, Codice Fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 07617180968, numero R.E.A. MI – 1971336;
- 3) RoofTop Venture S.r.l., con sede legale in Milano, Via Filippo Turati n. 6, Codice Fiscale, partita IVA e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 11948881005, numero R.E.A. MI – 2040691, società il cui capitale risulta interamente detenuto da L&B.

(Equilybra, L&B e RTV sono, collettivamente, definite le "**Parti**" e ove indicate singolarmente la "**Parte**").

Con la sottoscrizione del Patto Parasociale, le Parti hanno convenuto di risolvere per mutuo consenso, ai sensi dell'art. 1372 del Codice Civile, il Patto Parasociale sottoscritto in data 17 febbraio 2015 e disciplinante taluni diritti ed obblighi in relazione all'assetto proprietario ed al governo societario di MEP e di Alba Private Equity S.p.A. ("APE").

Sempre in data 8 giugno 2015, le medesime Parti, Paolo Mevio e LEM S.p.A. ("Newco") hanno sottoscritto un ulteriore nuovo patto parasociale, rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF (il "**Patto Parasociale Newco**"), oggetto di separata informativa ai sensi di legge.

Ai sensi del Patto Parasociale Newco, le Parti si sono impegnate a fare quanto in proprio potere in qualità di soci diretti ed indiretti di MEP affinché la stessa MEP – previa assunzione delle necessarie delibere da parte degli organi competenti – (i) aderisca al Patto Parasociale Newco entro e non oltre 20 giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso, divenendone parte con effetti da tale data ed acquisendo ogni diritto ed obbligo in esso previsto in capo alla stessa MEP e (ii) proceda al conferimento in Newco della totalità della azioni APE da essa detenute entro il medesimo termine.

2.2 Azioni Conferite nel Patto Parasociale

Il Patto Parasociale ha ad oggetto il 66,7% circa del capitale sociale di MEP ("**Quote MEP**"), la quale a sua volta detiene n. 1.418.851 azioni di APE, pari al 14,01% del capitale sociale di quest'ultima.

In particolare:

- una quota pari al 33,33% del capitale sociale di MEP è detenuta da Equilybra;
- una quota pari al 33,33% del capitale sociale di MEP è detenuta da RTV, società interamente partecipata da L&B.

Nessuna delle Parti detiene il controllo, diretto o indiretto, su MEP ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile e dell'art. 93 del d.lgs. 58/98.

3. Principali previsioni del Patto Parasociale

3.1 Adempimenti preliminari

Con la sottoscrizione del Patto Parasociale, le Parti si sono impegnate, anche ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile:

- (a) far sì che entro 5 (cinque) giorni dalla firma del Patto Parasociale, l'Amministratore Unico di MEP proceda alla convocazione dell'assemblea dei soci di MEP avente quale ordine del giorno (i) l'adesione di MEP al Patto Parasociale Newco e (ii) il conferimento in Newco della totalità delle azioni detenute da MEP nel capitale sociale di APE (pari al 14,01%) ("**Azioni APE**") ai sensi e per gli effetti del Patto Parasociale Newco;
- (b) in occasione della precitata assemblea dei soci di MEP, che dovrà essere in ogni caso tenuta entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione del Patto Parasociale, a votare favorevolmente in merito ai punti all'ordine del giorno ed indicati sub precedente lettera (a).

Equilybra si è impegnata altresì a far sì che, nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del Patto Parasociale e la data di adesione di MEP al Patto Parasociale Newco e comunque sino all'esecuzione delle operazioni di conferimento delle Azioni APE in Newco, l'Amministratore Unico di MEP di propria indicazione non esprima alcun voto in seno all'organo assembleare di APE ovvero compia atti di gestione (che non siano atti di mera gestione ordinaria) anche afferenti le Azioni APE di proprietà di MEP al di fuori dei limiti statutari e senza una preventiva decisione dell'assemblea dei soci di MEP da assumersi nel rispetto delle regole di cui al Patto Parasociale.

3.2 Organo amministrativo MEP

Le Parti si sono impegnate a far sì che, per tutta la durata del Patto Parasociale, MEP rimanga amministrata da un Amministratore Unico, designato (i) per il primo semestre da Equilybra e (ii) per il semestre successivo da L&B, e così via via di semestre in semestre.

Le Parti si sono altresì impegnate, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del Codice Civile, a fare in modo che l'Amministratore Unico di MEP di rispettiva indicazione non esprima alcun voto in seno all'organo assembleare di Newco ovvero compia atti di gestione (che non siano atti di mera gestione ordinaria), anche afferenti le azioni, di Newco al di fuori dei limiti statutari e senza una preventiva decisione dell'assemblea dei soci di MEP, da assumersi nel rispetto delle regole di cui al Patto Parasociale.

3.3 Sindacato di voto MEP

In occasione di ciascuna assemblea dei soci di MEP convocata e/o tenuta in pendenza del Patto Parasociale (ad eccezione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio e per la nomina dell'organo amministrativo), le Parti si sono impegnate:

- (c) almeno un giorno prima di detta riunione, a consultarsi ed assumere una decisione circa la determinazione del voto da esprimere nella relativa assemblea;
- (d) esprimere (i) voto favorevole in caso di previo accordo in tal senso tra i medesimi secondo quanto previsto dalla precedente lettera (a); e (ii) voto contrario in caso di mancato accordo ai sensi della precedente lettera (a) sul partito di delibera da assumere.

3.4 Ulteriori impegni relativi alla governance di MEP

Le Parti si sono impegnate a far sì che MEP, a decorrere dalla data di adesione al Patto Parasociale Newco, adempia a tutti, nessuno escluso, gli impegni ed obblighi ivi previsti a suo carico ed eserciti i diritti ad essa attribuiti ai sensi e per gli effetti di detto Patto Parasociale Newco e a tal riguardo si sono impegnati a votare favorevolmente in seno all'assemblea dei soci di MEP al fine di far sì che MEP si conformi alle obbligazioni che risulteranno in capo alla stessa MEP per effetto dell'espletamento della procedura di vendita prevista nel Patto Parasociale Newco in caso di mancato rinnovo dello stesso alla scadenza.

3.5 Disposizioni relative la circolazione delle quote MEP

3.5.1 Lock up

Le Parti si sono impegnate, irrevocabilmente e reciprocamente per un periodo di 18 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Patto Parasociale (il “**Periodo di Lock-up**”) a non trasferire le proprie Quote MEP e/o a costituire gravami sulle stesse, salva la possibilità di costituire diritti di pegno senza trasferimento dei relativi diritti di voto (il “**Lock-up**”).

Fermo quanto precede, L&B si è impegnata per tutto il Periodo di Lock-up a mantenere il controllo, ai sensi dell’art. 2359, comma 1 n. 1 del Codice Civile, di RTV, fatta eccezione per eventuali trasferimenti in favore di società interamente partecipate dalla stessa L&B.

Qualora L&B, decorso il Periodo di Lock-up, intenda trasferire una partecipazione che consenta di acquisire il controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1 n. 1 del Codice Civile di RTV la stessa sarà tenuta a offrire preventivamente dette quote in prelazione, a parità di condizioni, ad Equilybra. Resta inteso che, laddove il diritto di prelazione non venga esercitato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di trasferimento, L&B sarà libera di procedere al trasferimento al terzo acquirente.

3.5.2 Tag Along

Fermo restando il diritto di prelazione di cui allo statuto di MEP, la cessione delle Quote MEP da parte delle Parti successivamente alla scadenza del Periodo di Lock-up è soggetta a diritto di covendita.

Qualora una delle Parti intenda trasferire, in tutto e/o in parte, a terzi le rispettive Quote MEP (il “**Socio Venditore**”), l’altro socio MEP avrà il diritto di chiedere che nel predetto trasferimento sia inclusa una Quota MEP proporzionale alla Quota MEP che il Socio Venditore ha indicato di voler trasferire (le “**Quote Corrispondenti**”) e il Socio Venditore avrà l’obbligo di far sì che il terzo acquirente acquisti simultaneamente anche le Quote Corrispondenti, alle stesse condizioni ed al medesimo prezzo riservato al Socio Venditore.

Resta inteso che, nel caso in cui il terzo cessionario non accetti di acquistare anche le Quote Corrispondenti, il Socio Venditore non potrà procedere al trasferimento delle proprie Quote MEP al terzo cessionario.

3.5.3 Ulteriori impegni relativi la circolazione delle Quote MEP

Ai sensi del Patto Parasociale, le Parti si sono impegnate a concordare previamente eventuali acquisti, diretti e/o indiretti, di ulteriori partecipazioni al capitale sociale di MEP così come la sottoscrizione di contratti e/o accordi aventi ad oggetto direttamente e/o indirettamente le Quote MEP.

3.6 Durata del Patto Parasociale e procedura di vendita in caso di mancato rinnovo

Il Patto Parasociale avrà durata di 36 mesi dalla data di sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovato per ulteriori 36 mesi, salvo disdetta da inviarsi almeno 9 mesi prima della scadenza.

4. Deposito

Il testo del Patto Parasociale è stato depositato presso l'ufficio del Registro delle Imprese di Milano in data odierna (prot. n. RI/PRA/2015/169845).

5. Tipologia del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale può essere ricondotto alle tipologie indicate all'art. 122 TUF e, segnatamente, a quelle di cui al primo e al quinto comma, lettere a) e b) della citata norma.

6. Organi del Patto Parasociale

Il Patto Parasociale non prevede l'istituzione di organi per il suo funzionamento.

7. Penali in caso di inadempimento degli obblighi

Nessuna penale è prevista per il mancato adempimento di obblighi derivanti dal Patto Parasociale.

Milano, 9 giugno 2015

C. Comunicato dell'Emittente ai sensi dell'art. 103, comma 3, TUF, corredato della Fairness opinion nonché del parere degli Amministratori Indipendenti



COMUNICATO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ALBA PRIVATE EQUITY S.P.A., AI SENSI DELL' ART. 103, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO (E DELL'ART. 39 DEL REGOLAMENTO CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999).

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

INDICE

DEFINIZIONI	3
PREMESSA	6
1 DESCRIZIONE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10 LUGLIO 2015	7
1.1 PARTECIPANTI ALLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	7
1.2 SPECIFICAZIONE DI INTERESSI PROPRI O DI TERZI RELATIVI ALL'OFFERTA	7
1.3 DOCUMENTAZIONE ESAMINATA	8
1.4 ESITO DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	8
2 DATI ED ELEMENTI UTILI PER L'APPREZZAMENTO DELL'OFFERTA	8
3 VALUTAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'OFFERTA E SULLA CONGRUITÀ DEL CORRISPETTIVO	9
3.1 ELEMENTI CONSIDERATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLE PROPRIE VALUTAZIONI.....	9
3.2 VALUTAZIONE SULL'OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL'OFFERENTE	9
3.3 VALUTAZIONE SULLA CONGRUITÀ DEL CORRISPETTIVO.....	11
3.3.1 Principali informazioni sul Corrispettivo contenute nel Documento di Offerta.....	11
3.3.2 Parere dei Consiglieri Indipendenti	11
3.3.3 Parere dell'Esperto Indipendente.....	12
3.3.4 Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in merito alla congruità del Corrispettivo	13
4 INDICAZIONE IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALLE TRATTATIVE PER LA DEFINIZIONE DELL'OPERAZIONE	14
5 AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E COMUNICAZIONE DEI FATTI DI RILIEVO AI SENSI DELL'ART. 39 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI	14
5.1 INFORMAZIONI SUI FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA DATA DEL 31 MARZO 2015 (DATA DI PUBBLICAZIONE DELL'ULTIMO RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE)	14
6 CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	16



DEFINIZIONI

Aderente/i

I titolari di Azioni legittimati ad aderire all'Offerta che abbiano validamente conferito le Azioni in adesione all'Offerta nel corso del Periodo di Adesione, ai sensi del Documento di Offerta.

AIFMD

La Direttiva n. 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi.

Amministratore Delegato

Flavio Di Terlizzi, nominato Amministratore Delegato dell'Emittente in data 17 giugno 2015.

Assemblea o Assemblea degli Azionisti

L'assemblea degli azionisti di Alba Private Equity S.p.A..

Attori

Gli ex consiglieri di amministrazione dell'Emittente, Enrico Casini, Riccardo Maria Ravazzi e Stefano Poretti.

Azione o Azioni

Ciascuna delle azioni ordinarie dell'Emittente, interamente sottoscritte e liberate, prive del valore nominale.

Borsa Italiana

Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

Codice Civile

Il codice civile italiano, approvato con Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942, come successivamente integrato e modificato.

Comunicato dell'Emittente o Comunicato

Il presente comunicato del Consiglio di Amministrazione, diffuso ai sensi dell'art. 103, comma 3 del TUF e dell'art. 39 del Regolamento Emittenti.

Comunicazione ex 102 TUF

La Comunicazione ai sensi dell'art. 102, TUF e dell'art. 37 del Regolamento Emittenti con la quale l'Offerente ha reso noto alla Consob ed al mercato, in data 8 giugno 2015, il sorgere dell'obbligo legale di promuovere l'Offerta.

Consiglieri Indipendenti

I membri indipendenti del Consiglio di Amministrazione Francesca Bazoli (*Lead Independent Director*); Monica Bosco ; Cristiana Brocchetti e Gianpiero Samori.

Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione di Alba Private Equity S.p.A. in carica dalla Data del Comunicato.

Consob

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3.

Corrispettivo

Il Corrispettivo unitario, pari a Euro 3,00, che sarà pagato dall'Offerente per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta.

Data del Comunicato

La data di approvazione del presente Comunicato da parte del Consiglio di Amministrazione, ossia il 10 luglio 2015.

Data di Pubblicazione

La data di pubblicazione del Documento di Offerta.

